

Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
ANTONIO MAZZA - Sindaco	Sì
SALVATORE CONIGLIO - Consigliere	Sì
FIORENZO BIANCO - Consigliere	Sì
GUALTIERO MONCALVO - Consigliere	Sì
LUCIANO LEONELLI - Consigliere	Sì
LUIGI BERUTTI - Consigliere	Sì
GIAMPIERO BOBBIO - Consigliere	Sì
BIANCA TIZZANI - Consigliere	Giust.
MARISA FEY - Consigliere	Sì
MAURIZIO CIEOL - Consigliere	Sì
SALVATORE ALBERTO RUSSO - Consigliere	Sì
ANGELO MENEGATTI - Consigliere	Sì
EMANUELE SPLENDORE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza, ai sensi dell'art. 97 c. 4 lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Segretario Comunale Signor **DR. EUGENIO VITERBO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ANTONIO MAZZA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97, i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo....";

DATO ATTO che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 16 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha, fra l'altro, profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 22 dicembre 2005;

RITENUTO opportuno adeguare il Regolamento Generale delle Entrate, al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

RICHIAMATI i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- l'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;

- il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della L. n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

TENUTO CONTO che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'introduzione dell'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
- l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15- ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 106 comma bis del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento Generale delle Entrate, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 costituito da n. 61 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce, a tutti gli effetti, quello attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio comunale

n. 37 del 22.12.2005;

2. DI PRENDERE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15- ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i;
4. DI PUBBLICARE il presente regolamento sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :

in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

- il responsabile del Servizio

in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

- il responsabile del servizio Finanziario

ai sensi dell'art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000

- il Segretario Comunale

DELIBERA DEL C.C. N. 31 DEL 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio Finanziario di cui di cui all'art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Il Consigliere comunale Maurizio CIEOL dichiara che il Gruppo si asterrà su questo come sugli altri Regolamenti comunali;

Anche il Consigliere comunale Angelo MENEGATTI dichiara che si asterrà:

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 12 (dodici) ;
Votanti n. 9 (nove);
Astenuti n. 3 (tre) (CIEOL, RUSSO, MENEGATTI);
Voti favorevoli n. 8 (otto);
Voti contrari n. 1 (uno) (SPLENDORE);

VISTO l'esito della votazione;

VISTO l'esito della votazione

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI. ", corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., nel testo sopra riportato.

SUCCESSIVAMENTE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto, in tempi brevissimi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari previsti dall'articolo n 134 , C. 3 D. lgs. N 267/2000;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 12 (dodici) ;
Votanti n. 9 (nove);
Astenuti n. 3 (tre) (CIEOL, RUSSO, MENEGATTI);
Voti favorevoli n. 8 (otto);
Voti contrari n. 1 (uno) (SPLENDORE);

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ANTONIO MAZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. EUGENIO VITERBO

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 30/09/2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Banchette, li 30/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. EUGENIO VITERBO

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Banchette li 30/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. EUGENIO VITERBO)

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

☐ Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. EUGENIO VITERBO